

Attività della pubblica amministrazione in materia di dighe

Commi da 170 a 176

Ex Art. 45: Attività della pubblica amministrazione in materia di dighe

Con questa disposizione si sopprime il Registro italiano dighe (RID), che fu istituito ai sensi dell'art. 91 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

Vengono trasferiti i compiti e funzioni facenti parte appunto del RID, che ora passano al Ministero delle Infrastrutture e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero. Fino all'adozione del citato regolamento (adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, d.l. 18 maggio 2006 n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006 n. 233), l'attività a capo degli uffici periferici del RID continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 24 marzo 2003 n. 136.

Viene precisato che le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al RID sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta a carico dello Stato, ed affluiscono ad apposita Unità revisionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture.

Con apposito Decreto verranno stabiliti i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID, comprese quelle previste dal comma 1 della legge 166 del 2002.

Fino alla riorganizzazione delle attività facenti capo al RID, è nominato un Commissario straordinario per dare continuità ai compiti urgenti e indifferibili e alla messa in sicurezza di quanto previsto dalla legge n. 136 del 2003.

Il personale in servizio al RID conserva lo stato giuridico ed economico in godimento e continua a svolgere le proprie funzioni la consulta degli iscritti al registro.

Milano, 5 dicembre 2006

Alessandra Tabacco